



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

PROT. N. _____

MODUGNO, LI **24 APRILE 2012**

AL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
DR.SSA BEATRICE MAGGIO

SEDE

CITTÀ DI MODUGNO Prot. N. <i>18407</i>
24 APR 2012
Cat.
Fasc.

OGG.: TRASMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO.

Si trasmette copia del Decreto Ingiuntivo notificato in data 19.04.2012 con invito a verificare l'eventuale sussistenza di motivi di opposizione limitatamente sotto il profilo contrattuale.

IL DIRIGENTE I° SETTORE
DOTT. **FULVIO P. GESMUNDO**

STUDIO LEGALE
Avv. Nicola Donatone
Via Gramsci n. 5 - Tel. 0805353061
70026 Modugno (BA)

CITTA' di Modugno
Prot. n. 18185
19 APR 2012
Cat. ...
Fase: ...

N° 234/12 D.E.
N° 435/12 R.G.
N° 830/12 C.A.M.
N° ... REP.
Procura alle liti.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - MODUGNO

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

Nell'interesse dell'Avv. Cristina Carlucci, nata a Taranto il 17/7/1966 e residente in Modugno alla Via Paolo Marzi n. 61, elettivamente domiciliata in Modugno alla Via Gramsci n. 5 presso lo studio dell'avv. Nicola Donatone (c.f. DNT NCL 50C22 A662K; fax 080.5353061; PEC: nicola.donatone @postacertificata.gov.it) dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine del presente atto;

Ricorrente

Premesso

- che, l'Avv. Cristina Carlucci, a far data dal 27/11/2000 è dipendente di ruolo presso il Comune di Modugno con la specifica funzione di Avvocato dell'Ente cat. D-3;
- che, l'art. 27 CCNL Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto in data 14/9/2000 disciplina le modalità di corresponsione dei compensi professionali spettanti all'Avvocato dell'Ente Pubblico, espressamente riconosciuti dal dall'art. 3 R.D. n. 1578 /1933;
- che, in adempimento alla previsione del citato art. 27 CCNL, il Comune di Modugno, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 15/12/2005 ha approvato il Disciplinare inerente le modalità di liquidazione dei compensi al legale dell'ente derivanti da sentenze favorevoli (doc.1);
- che, detto Disciplinare è stato discusso ed approvato in sede di delegazione trattante del 2/7/2010 (doc.2);
- che, l'art. 2 e 3 del citato Disciplinare prevedono le modalità di liquidazione dei compensi derivanti da sentenze favorevoli, tali intendendosi anche le pronunce che, pur rigettando integralmente la

Informata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nella mia qualità di amministratrice pro tempore, delego l'avv. Nicola Donatone a rappresentare e difendere il condominio Murgia Residence nel corso del giudizio di cui al presente atto, nelle eventuali fasi di reclamo, appello, opposizione ed esecuzione, avendo sin da ora per rato e fermo il suo operato. A questo fine conferisco al detto avvocato anche i poteri di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito, agire e resistere in riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare la lite, rinunciare all'azione, agli atti del giudizio ed all'esecuzione, accettando le analoghe rinunce delle altre parti, incassare somme ed essere immesso nel possesso di beni, rilasciando valide quietanze anche di saldo, nominare suoi sostituti per lo svolgimento di qualsiasi attività connessa e/o riveniente dalla procedura giudiziaria di cui al presente atto. Inoltre, ai sensi e per gli effetti del T.U. 196/03 ed avendo ricevuto la relativa informativa, autorizzo il detto avvocato a trattare, direttamente od anche a mezzo di terzi, i dati personali, anche sensibili, per ottemperare agli obblighi imposti dalla legge e dal mandato conferitogli. Infine, eleggo domicilio presso il suo studio in Modugno alla via Gramsci n. 5. Ricordo che, 25/3/2012, Avv. Cristina Carlucci

Per autentica
Avv. Nicola Donatone

[Firma]

[Firma]
PRESIDENTE URGENTE
CAUZIONE IN MODUGNO
AUT. SOSTITUIRE
OPPOSIZIONE
LAO
CONFERMA



	domanda proposta nei confronti dell'Ente, compensano , in tutto o in parte,	
	le spese di giudizio;	
	- che, con Sentenza n. 644/2011 il TAR Puglia – Bari, Sez. Seconda ha	
	integralmente rigettato il ricorso proposto dal Sig. Belladonna Vito nei	
	confronti del Comune di Modugno, condannando il soccombente al	
	pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 1.500,00 oltre rimborso	
	spese generali, IVA e CAP (doc.3);	
	- che, in relazione a tale procedimento, ai sensi dell'art. 3, lett.a) ed art. 4	
	punto 1 del Disciplinare sui compensi professionali, il compenso spettante	
	al legale dell'Ente risulta costituito dai diritti ed onorari, quantificati dal TAR	
	in € 1.500,00, oltre il 12,50% per spese generali, per un totale di €	
	1.687,50;	
	- che, con Sentenza n. 755/2011 il TAR Puglia – Bari, Sezione Seconda, ha	
	integralmente respinto il ricorso proposto dall'Arch. Ficarella Gaetano nei	
	confronti del comune di Modugno, condannando lo stesso ricorrente al	
	pagamento delle competenze di giudizio, quantificate in € 1.500,00, oltre	
	rimborso spese forfetarie, IVA e CAP. (doc.4);	
	- che, detta Sentenza è passata in giudicato per omessa impugnazione;	
	- che, in relazione a tale procedimento, ai sensi dell'art. 3, lett. a) ed art. 4	
	punto 1 del citato Disciplinare, il compenso spettante al legale dell'Ente	
	risulta costituito dai diritti ed onorari , quantificati dal TAR in € 1.500,00,	
	oltre il 12,50% per spese generali, per un totale di € 1.687,50;	
	- che, con Sentenza n. 2752/2010 il Tribunale Civile di Bari – G.U. Dott.	
	Luigi Di Lalla, ha accolto l'opposizione all'esecuzione spiegata dal Comune	
	di Modugno nei confronti dell'Avv. Piero Lorusso e, per l'effetto, ha	

CITTA DI M. G. 18785
 19 APR 2012
 Salomone
 Fase Dentale

N° 234/12 D.P.
N° 435/12 R.G.
N° 830/12 C.A.M.
N° REP.
Procura alle liti.

Informata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

nella mia qualità di amministratrice pro tempore, delego l'avv. Nicola Donatone a rappresentare e difendere il condominio Murgia Residence nel corso del giudizio di cui al presente atto, nelle eventuali fasi di reclamo, appello, opposizione ed esecuzione, avendo sin da ora per rato e fermo il suo operato. A questo fine conferisco al detto avvocato anche i

poteri di sotto-scrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato confedito, agire e resistere in iconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare la lite, rinunciare all'azione, agli atti del giudizio ed all'esecuzione, accettando le analoghe rinunce delle altre parti, incassare somme ed essere immesso nel possesso di beni, lasciando valide quietanze anche di saldo; nominare i suoi sostituti per lo svolgimento di qualsiasi

attività connessa e/o rive-
niente dalla procedura
giudiziarla di cui al presente
atto. Inoltre, ai sensi e per gli
effetti del T.U. 196/03 ed
essendo ricevuto la relativa
formativa, autorizzo il detto
avvocato a trattare, diret-
tamente od anche a mezzo di
procuratori, i dati personali, anche
sensibili, per ottemperare agli
obblighi imposti dalla legge e
il mandato conferitogli.
In fine, eleggo domicilio
presso il suo studio in
adugno alla via Gramsci n.
Ricordo che, 29/13/2012
Avv. Cristina Carlucci

Per autentica
Avv. Nicola Donatone

Mike Adams

[illegible]



domanda proposta nei confronti dell'Ente, compensano , in tutto o in parte,
le spese di giudizio;
- che, con Sentenza n. 644/2011 il TAR Puglia – Bari, Sez. Seconda ha integralmente rigettato il ricorso proposto dal Sig. Belladonna Vito nei confronti del Comune di Modugno, condannando il soccombente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP (doc.3);
- che, in relazione a tale procedimento, ai sensi dell'art. 3, lett.a) ed art. 4 punto 1 del Disciplinare sui compensi professionali, il compenso spettante al legale dell'Ente risulta costituito dai diritti ed onorari, quantificati dal TAR in € 1.500,00, oltre il 12,50% per spese generali, per un totale di € 1.687,50;
- che, con Sentenza n. 755/2011 il TAR Puglia – Bari, Sezione Seconda, ha integralmente respinto il ricorso proposto dall'Arch. Ficarella Gaetano nei confronti del comune di Modugno, condannando lo stesso ricorrente al pagamento delle competenze di giudizio, quantificate in € 1.500,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CAP. (doc.4);
- che, detta Sentenza è passata in giudicato per omessa impugnazione;
- che, in relazione a tale procedimento, ai sensi dell'art. 3, lett. a) ed art. 4 punto 1 del citato Disciplinare, il compenso spettante al legale dell'Ente risulta costituito dai diritti ed onorari , quantificati dal TAR in € 1.500,00, oltre il 12,50% per spese generali, per un totale di € 1.687,50;
- che, con Sentenza n. 2752/2010 il Tribunale Civile di Bari – G.U. Dott. Luigi Di Lalla, ha accolto l'opposizione all'esecuzione spiegata dal Comune di Modugno nei confronti dell'Avv. Piero Lorusso e, per l'effetto, ha

condannato quest'ultimo al pagamento della metà delle spese di giudizio,
metà liquidata in € 820.00 (doc.5);

- che, detta Sentenza è passata in giudicato per omessa impugnazione;

- che, in relazione a tale giudizio, l'importo da corrispondere al legale
dell'Ente, ai sensi dell' art. 3, lett. b) e c) ed art. 4 del richiamato

Disciplinare è di € 1.383,75, così formato: € 820,00 quale somma liquidata,
a titolo di diritti ed onorari, a carico del soccombente nella Sentenza n.

2752/2010; € 410,00, costituente il 50% dell'importo di € 820.00, su cui vi
è compensazione, calcolata ex art. 3 lett.b) del Disciplinare; € 153.75 a
titolo di rimborso spese generali;

- che, pertanto, alla luce delle sentenze innanzi indicate l'Avv. Carlucci
risulta creditrice dell'Ente per l'importo complessivo di € 4.785,75;

- che, in data 4/11/2011 l'Avv. Carlucci, nella sua qualità di Avvocato
dell'Ente, nonché Responsabile Ufficio Legale – Contratti, ha trasmesso al
Segretario Generale f.f. Dirigente I Settore, Dott.ssa ORESTE Maria Teresa,
il provvedimento dirigenziale di liquidazione delle competenze sopra
indicate, corredato dell'intera documentazione citata nella relazione del
provvedimento (doc.6);

- che, in particolare, si precisa che la relazione con il dispositivo è stata
trasmessa al Segretario Generale, per la definitiva adozione, a mezzo del
sistema informatico INFOATTI, di cui è dotato questo comune per la
predisposizione, approvazione e pubblicazione dei provvedimenti adottati
da tutti gli organi comunali;

- che, dal tabulato informatico relativo alla trasmissione ed adozione dei
provvedimenti amministrativi, risulta che il provvedimento in questione è

stato preso in carico dalla Dott.ssa ORESTE il medesimo giorno , cioè il 4/11/2011 (vedi doc.6);

- che, da tale data, nessun riscontro è mai pervenuto da parte della Dott.ssa ORESTE, né il procedimento è mai stato chiuso con l'adozione del provvedimento finale;

- che, in considerazione del lungo tempo trascorso, nonché dell'assenza di qualsiasi comunicazione, l'Avv. Carlucci si vedeva costretta, con nota del 12/3/2012 prot. 12454 del 13/3/2012 a sollecitare l'adozione del provvedimento (doc.7);

- che, nonostante tale sollecito, nessun atto è stato adottato dal Dirigente I Settore di liquidazione delle spettanze all'Avv. Carlucci, né è pervenuta alcuna comunicazione a riscontro;

- che, pertanto, alla data odierna l'Avv. Cristina Carlucci risulta creditrice del Comune di Modugno della somma di €.4.758,75, cui devono aggiungersi gli interessi legali dal dì della richiesta (4/11/2011) sino al soddisfo, quantificati sino alla data del 27/3/2012 in € 39,42 per un totale complessivo (sorte capitale + interessi) di €. 4.797,42.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Avv. Nicola Donatone, nell'interesse della ricorrente, Avv. Cristina Carlucci

CHIEDE

A Codesto Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss, trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, di emettere decreto ingiuntivo di pagamento già provvisoriamente esecutivo, trattandosi di credito professionale, nei confronti del Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., con sede in Modugno, alla Piazza del Popolo n. 16, in favore

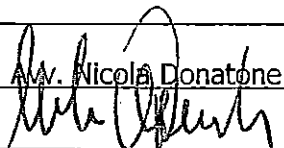
141 RSCA 17/11/101

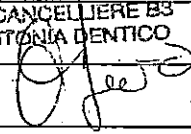
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
MODUGNO

della ricorrente, Avv. Cristina Carlucci, per la somma di €. 4.797,42, già
comprensiva degli interessi legali sino al 27/3/2012, cui dovranno
aggiungersi gli ulteriori interessi che saranno maturati successivamente tale
data, sino al soddisfo e comunque nei limiti della competenza per valore
del giudice adito, oltre spese, diritti ed onorari della presente procedura.

Si esibiscono i documenti da 1 a 7 così come indicati in narrativa.

Modugno, 29 marzo 2012

Avv. Nicola Donatone


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
MODUGNO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2 APR 2012
IL CANCELLIERE ES
ANTONIA DENTICO


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODUGNO

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione esibita;
ritenuta la propria competenza per valore e materia; atteso che del credito
è data prova scritta; letti ed applicati gli artt. 633, 641 e 642 c.p.c.

Ingiunge

Al Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la
carica presso la casa comunale di Modugno, di pagare immediatamente
dopo la notifica del presente provvedimento in favore della ricorrente avv.

Cristina Carlucci

a) la somma di €. *4.797,42*, oltre gli interessi legali dalla domanda, al
soddisfo;

b) le spese e competenze del presente procedimento che liquida in
complessivi €. 493,00 di cui €. 43,00 per
spese, €. 320,00 per diritti ed €. 130,00 per
onorari, oltre il 12,50 % ex art. 14 L.P.F. per rimborso forfetario
spese generali, nonché iva e Cpa, come per legge.

Autorizza

l'esecuzione provvisoria del presente decreto in mancanza di pagamento
immediato.

Avverte

L'ingiunto che nel termine di quaranta giorni dalla notifica di questo decreto
ha facoltà di proporre opposizione a norma degli artt. 645 e segg. c.p.c. e
che, in mancanza, il decreto diventerà definitivo.

Modugno, 3-4-2012
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
MODUGNO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 5 APR 2012
IL CANCELLIERE B3
ANTONIA DENTICO

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Frugis

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODUGNO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva all'Avv. Nicola Donatone

Nell'interesse dell'Avv. Cristina Carlucci

Modugno, 18/4/2012

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Antonia DENTICO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODUGNO
PER COPIA CONFORME

Modugno, li

18 APR. 2012

IL CANCELLIERE
(A. Dentico)

ACQUE DISTACCA DI LIGNER

È sottoscritto UFFICIALE GIULIANO del sudor.

ufficio ho notificato copia dell'annotato atto

COMUNE DI MEDIANO, IN PERSONA DEL

SINDACO P.T.

[Handwritten signature]

73 Via PIAZZA DEL TOFOLO 10

~~ST-100 CONTINUING & REPEATED~~

A mani di El Fontanaro Scrittura Dr. TENERARI Nichele
IN BUSTA CHIUSA

Tale qualificatosi, addetto alla ricezione, in precaria assenza del destinatario.

Modugno, li 19/4/1976

IN BUSTA CHIUSA
SULLA QUALE E' INDICATO
IL DESTINATARIO

LIBRI ACQUISTE
Giornale Giudiziario
 Ediz. 1980-1981 - 12 fascicoli - 1.500.000

684

19 APR 2012

Torini



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

CITTA' DI MODUGNO	
Prot. N.	21621
- 9 MAG. 2012	
Cat.....	Clas.....
Fasc.....	Sottofasc.....

Modugno, 9 maggio 2012

Al Dirigente IV Settore
dott. Fulvio Pasquale Gesmundo
Sede

Oggetto: Trasmissione decreto ingiuntivo.

Si riscontra la nota pari oggetto prot.n.19407 del 24.04.2012 con la quale la S.V. trasmette copia del decreto ingiuntivo notificato in data 19.04.2012, con invito a verificare l'eventuale sussistenza di motivi di opposizione limitatamente sotto il profilo contrattuale.

Al riguardo si evidenzia che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con delibera n.51/CONTR/11 del 29 luglio 2011, si sono espresse in merito alla esclusione delle risorse incentivanti destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e per l'avvocatura interna dall'ambito applicativo dell'art.9, comma 2bis D.L.n.78/2010.

Pertanto, a parere della scrivente, non si ravvisano motivi di opposizione all'accoglimento della richiesta formulata dalla dipendente avv.Cristina Carlucci ai fini della liquidazione dei compensi professionali alla stessa spettanti di cui al decreto ingiuntivo notificato in data 19.04.2012.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio Personale
dott.ssa Beatrice Maggio

I Settore:

Segreteria - Affari Generali - Personale - Servizi Demografici
Piazza del Popolo n.16 70026 Modugno (BA)
Tel.080/5865705 - fax 080/5865262



CITTÀ DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

1

CITTÀ DI MODUGNO	
Prot. N. 18972	
20 APR. 2012	
Cat.....	Clas.....
Fasc.....	Sottofasc.....

Al Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

Al Dirigente I Settore

Dr. Fulvio P. Gesmundo

Ai Sigg.ri componenti

il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr. Michele Tetro

Prof. Vincenzo Mecca

Dr. Aldo Grittani

LL. Sedi

E p.c. Al Sig. Sindaco

Al vice-sindaco

(con delega al contenzioso)

LL. Sedi

Oggetto: Nota prot. n. 12454 del 13.03.2012. Compensi professionali spettanti a seguito di sentenze favorevoli. Sollecito adozione provvedimento.

Si riscontra la nota di cui all'oggetto (pervenuta all'attenzione della scrivente in data 20.03.2012, a mezzo consegna per le vie brevi da parte della Dr.ssa Maggio Beatrice, Responsabile del Servizio Personale, pur essendo stata consegnata dall'ufficio protocollo in epoca antecedente al segretario generale supplente, Dr.ssa Monica Calzetta, causa l'assenza dal servizio della scrivente per congedo ordinario), con la quale la S.V. ha sollecitato *"la conclusione del procedimento amministrativo inerente la liquidazione dei compensi spettanti..... nella sua qualità di Avvocato dell'Ente, rivenienti da sentenze favorevoli all'Ente stesso..."* e, pur non avendo più alcuna competenza in merito, alla luce del decreto sindacale prot. n. 17156 in data 11.04.2012 con il quale,

per i motivi nel medesimo indicati, è stato revocato il precedente decreto sindacale prot. n. 43274 del 06.09.2011 *"limitatamente al conferimento delle funzioni dirigenziali del I Settore alla dott.ssa Maria Teresa Oreste"* (stante l'assunzione in servizio presso questo ente in qualità di Segretario Generale in data 05.09.2011) e, contestualmente, è stato conferito con decorrenza dalla data di notifica del decreto (prot. n. 17156/2012) e fino a nuova disposizione *"l'incarico di Dirigente del I Settore: Segreteria – Affari Generali – Personale – Servizi Demografici, al dott. Fulvio Pasquale Gesmundo"*, con la presente comunica quanto segue:

- l'art.2, rubricato "Fonti", del D.lgs. 30.03.2001 n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al comma 3, prescrive che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente e che l'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi; il trattamento fondamentale ed accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni è solo quello espressamente stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, sulla base delle prescrizioni di questi ultimi, quello definito dai contratti collettivi decentrati integrativi, come disposto dal sopracitato art.2, comma 3 e dall'art.45, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 165/2001;

- le risorse che gli enti locali destinano per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiscono la parte variabile del trattamento economico e l'art. 31, rubricato "Disciplina delle risorse decentrate" del CCNL comparto Regioni EE. LL. sottoscritto in data 22.01.2004, al comma 3, precisa che le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle discipline contrattuali vigenti ivi richiamate e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte;

- con determinazione dirigenziale reg. gen. n.79/2011 in data 04.02.2011, ad oggetto:"Costituzione fondo per la contrattazione integrativa a favore del personale non dirigente anno 2011" è stata approvata la costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2011, per il personale non dirigente del Comune, limitatamente alle risorse stabili, quantificato in € 665.074,83, demandando a successivi provvedimenti l'integrazione dello stesso fondo per le parti "variabili";

- con determinazione dirigenziale reg. gen. n.47/2012 in data 14.02.2012, ad oggetto: "Costituzione Fondo delle risorse decentrate anno 2011", per i motivi nello stesso provvedimento indicati, si è provveduto alla corretta costituzione del precitato fondo, dell'ammontare complessivo di € 768.804, 21 di cui € 643.232,46 per "Risorse Stabili" ed € 125.571,75 per "Risorse Variabili", nel rispetto delle disposizioni del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122 e, in particolare, dell'art.9, che ha dettato disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, riferite anche all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale;

- solo in tale provvedimento, sulla scorta dei dati forniti dal Settore finanziario, e a seguito di precorsa corrispondenza con lo stesso, si rileva, nella parte variabile del fondo, essere presente la voce:"Compensi avvocatura comunale", per un importo stimato di € 15.117,16;

- in qualità di Dirigente del I Settore e, quindi, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, la scrivente ha provveduto ad avviare le trattative sindacali, in sede di contrattazione decentrata, per la solerte ripartizione del fondo 2011, inserendo l'argomento all'ordine del giorno



della seduta del 22.02.2012; a causa del rinnovo dei componenti della RSU, le cui elezioni si sono tenute nei giorni 5, 6 e 7 marzo 2012 e le cui risultanze sono state approvate con verbale della Commissione Elettorale in data 19.03.2012, i lavori del tavolo di contrattazione sono ripresi in data 02.04.2012, senza giungere a definizione;

- non si conosce l'esito delle trattative sindacali alla data odierna, di competenza nel loro prosieguo di altro dirigente, come già precisato.

Per completezza di discorso, si ricorda che l'utilizzo delle risorse del fondo soggiace al rispetto dei tempi e delle procedure per la stipula del CCDI di riferimento, di cui all'art.5 del CCNL Comparto Regioni EE. LL. sottoscritto in data 01.04.99.

Sulla necessità che tali risorse transitino nel Fondo si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con delibera n.51/CONTR/11 del 29 luglio 2011: *"La ratio del citato art.9, comma 2 bis, del DL 31 maggio 2010 n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122 è dunque quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse"* precisando, tra l'altro, che sono da escludere dal tetto relativo alla contrattazione decentrata i compensi per l'avvocatura derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio.

Orientamento confermato da altra deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, la n.56/CONTR/11 del 02.11.2011.

Da ultimo, si segnala una recente sentenza della Sezione giurisdizionale Puglia (n.1006 del 20 settembre 2011), riguardante un'ipotesi di responsabilità per l'erogazione diretta, senza l'inserimento nel fondo di amministrazione, di incentivazioni per il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione icip. Pur afferendo ad una diversa tipologia di emolumento accessorio, è interessante il principio dedotto nella parte motiva, ove si afferma che **tutte le risorse incentivanti devono essere collocate nel fondo per la contrattazione decentrata al fine di verificare il rispetto dei parametri.**

Tanto, per opportuna conoscenza e per il prosieguo di competenza dell'attuale Dirigente I Settore, al quale si provvede a trasmettere copia della nota prot. n. 12454 del 13.03.2012, in oggetto.

Cordiali Saluti

Il Segretario Generale

Oreste dr.ssa Maria Teresa





CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE - UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

Prot. n. _____

CITTA' DI MODUGNO	
Prot. N.	12659
13 MAR. 2012	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Modugno, 12 marzo 2012

Al Segretario Generale f.f. Dirigente I Settore

E, p.c. Al Sindaco

All'Assessore Affari Legali

Al Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

OGGETTO: Compensi professionali spettanti a seguito di sentenze favorevoli. Sollecito adozione provvedimento.

Con la presente si sollecita la conclusione del procedimento amministrativo inerente la liquidazione dei compensi spettanti alla scrivente, nella sua qualità di Avvocato dell'Ente, rivenienti da sentenze favorevoli all'Ente stesso, così come analiticamente indicate nella relazione al provvedimento già trasmesso alla Sua attenzione a far data dal 4/11/2011 e da Lei preso in carico il medesimo giorno, con trasmissione di tutta la documentazione a corredo in data 7/11/2011.

Poiché alla data odierna non risulta concluso il procedimento, né risulta pervenuta alcuna comunicazione a riguardo, atteso il tempo già trascorso ed in considerazione del fatto che il diritto a percepire detti emolumenti è riconosciuto *ex lege*; che, inoltre, con Deliberazione di G.C n. 126 del 15/12/2005 è stato approvato il disciplinare sulle modalità di corresponsione di tali somme, discusso ed approvato nella Delegazione Trattante del 2/7/2010, si invita a concludere il procedimento *de quo* esprimendo il parere di competenza.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

Gli Enti locali -Paolo Gros e Marco Lombardi on web

In Scadenziario adempimenti Il modello Sase Istruzione in pdf scaricabile

In aggiornamenti professionali la pratica per il fondo ris decentrate in zip file In Finanz

ARGOMENTI SIMILI

- » consulenze sezione
- » Blocco stipendiale e
- » Modello di calcolo dei
- » I controlli residuali
- » giornalista e
- » La Presidenza del
- » Nuova sezione del
- » Plusvalore e
- » NUOVA CONTABILITÀ
- » Monitoraggio

Come vorresti investire
40,000€ con solo 100€?



Scopri la leva finanziaria
Ricevi una guida in PDF

SITO DEL COMUNE
DI OULX



incentivi avvocatura enti locali e blocco stipendiale sezione Liguria

incentivi avvocatura enti locali e blocco stipendiale sezione Liguria

francodan il Mer 19 Ott 2011 - 10:39

CERCA

☐ Interno ☐ Google

Risultati secondo:

☐ Messaggi ☐

Argomenti

Ricerca avanzata

ULTIMI ARGOMENTI

» Mobilità Esterna

Oggi a 12:19

Da francesco63

» Asta deserta

alienazione immobiliare

Oggi a 12:15 Da Free

Willy

» spesa di personale -

partecipate

Oggi a 12:13

NAVIGAZIONE

Portale

Forum

Lista utenti

Profilo

FAQ

Cerca

LINK A SITI UTILI

Sito Revisori dei conti

Sito Anutel

» Sito Reform

» Banca Dati

Istituzionale

» Ministero del lavoro

» Forum Commercialista

Tefemaco

» Iva Enti locali

» Alma Centro Servizi

» Studio K

» Calcolo Irpef on line

» Calcolo diritto a

pensione on line

» Sito Ardel

» Studio Sigaud

Moncalieri (TO)

» DTC PAL del Canavese

» Linea amica la PA e il

cittadino

» Ufficio unico controlli

Interni

» Servizi PA Net

Prestiti Inpdap 70.000 €

A Dipendenti Statali e

Pensionati Preventivo

Immediato Online!

www.ConversioneInpdap.it

Annunci Google

PARTNER



1. La richiesta di parere è già stata considerata ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, essendo stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, sia sotto il profilo oggettivo, attinendo il quesito all'interpretazione di disposizioni relative alle risorse impiegabili per il trattamento economico accessorio del personale, con particolare riferimento al rispetto delle limitazioni di spesa introdotte dal Legislatore, aventi diretta incidenza sul bilancio dell'Ente.

2. Nel merito, l' art. 92bis D.L. n. 78/2010 prevede che <<a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio>>.

La Circolare del Ministero Economia e Finanze (MEF) 14.06.2006 n. 28 ricomprende i compensi professionali del personale delle Avvocature interne tra gli incentivi del personale.

L'art. 27 C.C.N.L. Integrativo 14.09.2000 per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali prevede che <<gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578>>.

L'art. 92 D.L. n. 78/2010 dispone che <<per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611>> (le c.d. "propine", dovute dalla P.A. anche in caso di compensazione di spese) assoggettate solo alla riduzione del 5% per le somme superiori a € 90.000,00= ed a quella del 10% per quelle superiori a € 150.000,00=.

Il punto focale della questione verte sulla possibilità di applicare estensivamente il comma 2 bis - secondo cui <<l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010>> - nei confronti di tutti gli emolumenti aggiuntivi diversi dalle propine riservate ai procuratori ed avvocati dello Stato, e quindi anche con riguardo alle diverse propine degli avvocati comunali, in base ad una interpretazione strettamente letterale delle norme, che ponga in una posizione di deroga, se non addirittura di eccezionalità, la disposizione concernente l'Avvocatura Erariale.

Sul punto, anche se con riferimento ad una diversa fattispecie concreta, C.d.C. Sez. Contr. Piemonte 28 gennaio 2011 n. 5 ha ritenuto applicabile il tetto di spesa delle risorse accessorie anche ai proventi ex art. 208 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 destinati a finanziare il trattamento accessorio al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni.

Ritiene la Sezione piemontese che la delicata questione delle minori entrate provocate da tale scelta, <<imposta dalla rigida previsione di cui al citato art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78 del 2010>>, che finisce per incidere negativamente su eventuali prestazioni aggiuntive che comportino maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria), possa essere risolta soltanto mediante un' attenta selezione, da parte dell'ente interessato, delle prestazioni da finanziare.

Con specifico riferimento alla problematica in esame, C.d.C. Sez. Contr. Campania 30.06.2010 n. 100 e C.d.C. Sez. Contr. Veneto 19.01.2011 n. 25, che si erano espresse invece positivamente sulla possibilità di escludere dal tetto di spesa i compensi per diritti ed onorari dovuti dalla controparte soccombente, ritengono applicabile il limite disposto dall' art. 92 bis D.L. n. 78/2010 in presenza di compensazione di spese in quanto <<il principio in base al quale non possono derivare oneri diretti ed indiretti a

5-6



carico delle singole Amministrazioni nella costituzione del relativo fondo incentivante, deve necessariamente trovare applicazione anche in sede di corresponsione dei compensi professionali di cui è destinatario il personale di Avvocatura>>>.

3. La Sezione ritiene che il principio costituzionale di ragionevolezza implica invece la necessità di estendere, per identità di ratio confermata tra l'altro dall'art. 27 del contratto collettivo nazionale, la disciplina dell'art. 92 D.L. cit. - che esclude la qualificazione dei compensi dovuti ai componenti dell'Avvocatura dello Stato come <<trattamento accessorio>> tanto da essere disciplinato da un diverso comma, - anche ai compensi attribuibili a quelli delle Avvocature interne degli enti locali; ciò consentirebbe di integrare il fondo risorse decentrate con le somme necessarie a coprire i crediti vantati dai legali interni.

Appare, altrimenti, oltremodo difficile giustificare razionalmente il differente trattamento retributivo di due prestazioni oggettivamente eguali e sovrapponibili, corrisposte in entrambi i casi da due soggetti pubblici con la sola differenza della natura statale o locale dell'Ente.

Tale interpretazione, tra l'altro, è l'unica a porsi in linea con le finalità di incentivazione e di motivazione già più volte richiamate dalla giurisprudenza contabile di controllo, per giustificare la disciplina speciale riservata all'affine materia dei diritti di rogito.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sarzana.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 21 settembre 2011.

Il Magistrato estensore Il Presidente

(Alessandro Benigni) (Ennio Colasanti)



francodan

Messaggi: 2685

Data d'iscrizione: 07.10.10

Località: nel verde della
lomellina (estremo sud ovest
lombardia)



Argomenti simili

- » incentivi avvocatura enti locali e blocco stipendiale sezione liguria
- » conferimento di nuova p.o e blocco stipendiale sez lombardia
- » Il punto sul milleproroghe per gli enti locali- definitivo in GU
- » Federalismo demaniale criticita' per gli enti locali
- » Turn over enti locali dopo il DL 78

PERMESSO DEL FORUM:

Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum

[Indice](#)

[Forum gratis](#) | [© phpBB](#) | [forum gratis di aiuto](#) | [Contatto](#) | [Segnala un abuso](#) | [Crea il tuo blo](#)



CITTÀ DI MODUGNO	
Prot. N. <u>18159</u>	
24 APR 2012	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.



CITTÀ DI MODUGNO (PROVINCIA DI BARI)

I SETTORE

Prot. _____

Copia

[Handwritten signature]

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

OGGETTO: *Disposizione di Servizio. Nomina R.U.P. per l'appalto per la realizzazione del nuovo Sistema Informativo Integrato comunale.*

Premesso:

- che con Decreto sindacale in data 11/04/2012 lo scrivente è stato nominato Dirigente "ad interim" del I Settore;
- che con nota Prot. 18159 in data 18/04/2012 la precedente Dirigenza, nella persona del Segretario Generale, ha provveduto al formale passaggio di consegne circa la procedura in oggetto;
- che si rende, di conseguenza, necessario dare impulso alle procedure in questione, allo stato ferme, al fine di definire un iter suscettibile di condurre alla risoluzione del procedimento di che trattasi in termini temporali ragionevoli;

Visto l'art. 272, comma 5, del DPR 207/2010 che dispone come il "Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice".

Ritenuto necessario nonché urgente provvedere alla nomina di un "Responsabile Unico del Procedimento", al fine di coordinare le attività da porre in essere per pervenire al miglior risultato per l'Amministrazione appaltatrice ed individuata tale figura nel **Dott. Gianluigi BERARDI** Posizione Organizzativa all'interno del I Settore - Cat. D6 - in possesso delle necessarie conoscenze amministrative.

Ritenuto altresì opportuno, alla luce della complessità della procedura, individuare figure di supporto all'attività del R.U.P. nelle persone di:

1. Avv. Cristina CARLUCCI - P.O. Affari Legali Ente e Contratti - in qualità di esperta in procedure di gara;
2. Sig. Giuseppe D'ECCLESIA - Istruttore Ufficio CED - in qualità di referente per i sistemi informatici dell'Ente;
3. Eventuale soggetto esterno all'Ente da individuarsi nel rispetto della normativa di riferimento che agiranno, ciascuno per quanto di competenza, sotto la diretta supervisione del predetto R.U.P. e alle dirette dipendenze di quest'ultimo.

Richiamati:

l'art. 107, comma 1, del D.Lgs 267/2000 che prevede che "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti".

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

- l'art. 5, comma 1, della Legge 241/1990 che dispone come "il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale";
- l'art. 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. dispone che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Con i poteri della carica

DISPONE

1. Nominare, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del DPR 207/2010, Responsabile Unico del Procedimento, per l'appalto per la realizzazione del nuovo Sistema Informativo Integrato comunale, il Dott. Gianluigi BERARDI Posizione Organizzativa del I Settore – Cat. D6 – in possesso delle necessarie conoscenze amministrative.
2. dare atto che il predetto, nell'espletamento dell'incarico sarà coadiuvato dai seguenti dipendenti:
 - Avv. Cristina CARLUCCI – P.O. Affari Legali Ente e Contratti – in qualità di esperta in procedure di gara;
 - Sig. Giuseppe D'ECCLESIA - Istruttore Ufficio CED - in qualità di referente per i sistemi informatici dell'Ente;
 - eventuale soggetto esterno all'Ente da individuarsi nel rispetto della normativa di riferimento;che agiranno, ciascuno per quanto di competenza, sotto la diretta supervisione del predetto R.U.P. e alle dirette dipendenze di quest'ultimo.
3. Notificare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati.
4. Trasmettere copia del presente al Sig. Sindaco, all'Assessore al Personale e alle OO.SS. per opportuna informazione.

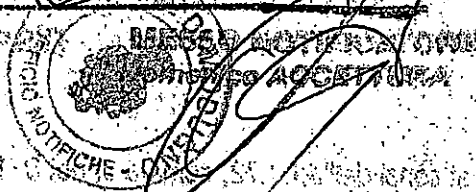
Modugno, 23/04/2012

IL DIRIGENTE I SETTORE
Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO



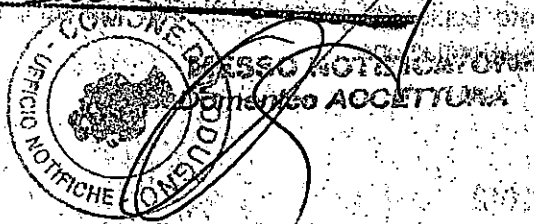
COMUNE DI MODUGNO

Il sottoscritto Mezzo Notificatore Com.le dichiara di aver
notificato copia del presente atto al Sig. ANNA CRISTINA
GRILLI mediante consegna di una copia nelle mani
di _____
Modugno, il 26/4/2012
per RICEVUTA _____



COMUNE DI MODUGNO

Il sottoscritto Mezzo Notificatore Com.le dichiara di aver
notificato copia del presente atto al Sig. DI GIACOMO
BRASCA mediante consegna di una copia nelle mani
di _____
Modugno, il 26/4/2012
per RICEVUTA _____



COMUNE DI MODUGNO

Il sottoscritto Mezzo Notificatore Com.le dichiara di aver
notificato copia del presente atto al Sig. DECELESIA
GRILLI mediante consegna di una copia nelle mani
di _____
Modugno, il 26/4/2012
per RICEVUTA _____

